

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 836

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale  
(GUIDI)

di concerto col Ministro dell'interno  
(MARONI)

col Ministro del tesoro  
(DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica  
(PAGLIARINI)

e col Ministro delle finanze  
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi  
italiani vittime dell'eccidio in Algeria

ONOREVOLI SENATORI. - L'eccidio dei sette marinai italiani perpetrato in Algeria, nel porto della cittadina di Jijel, il 7 luglio 1994 - oltre che una forte emozione nell'opinione pubblica nazionale e nelle città di origine dei marittimi - ha determinato presso le famiglie delle vittime una grave e dolorosa situazione che impone un intervento dello Stato.

Le circostanze della morte di Salvatore Scotto Di Perta, Gerardo Esposito, Antonio Scotto Lavina, Nicola Schiano, Domenico Schillati, Gerardo Rosso e Andrea Maltese sono da riconnettersi all'esercizio della loro attività lavorativa. La loro tragica scomparsa ha rappresentato per ciascuna delle famiglie la perdita dell'unica fonte di sostentamento e ciò, unitamente ai tragici risvolti affettivi, ha gettato le famiglie stesse in uno stato di grave disagio, non lontano dalla vera e propria indigenza.

Il Governo ha potuto direttamente rendersi conto della delicata situazione, anche

attraverso l'incontro che il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ha avuto con i familiari delle vittime in data 14 luglio 1994 a Monte di Procida.

Pertanto con il presente disegno di legge si intende concedere un riconoscimento, considerato che i marittimi erano per lo più padri di bambini in tenera età, che assicuri la possibilità di continuare un normale ritmo di vita, come sinora era stato loro garantito.

Sulla scia della normativa in favore delle vittime del terrorismo, il presente disegno di legge prevede una speciale elargizione, esente dall'IRPEF, stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia, da corrispondere alle vedove ed ai figli a carico, ovvero ai familiari conviventi a carico del defunto.

Inoltre, viene esteso ai soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente disegno di legge, il beneficio di cui all'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, relativo al diritto di usufruire della normativa sul collocamento obbligatorio.

## RELAZIONE TECNICA

Trattandosi di una speciale elargizione *una tantum* per finalità di carattere socio-assistenziale, si ritiene congrua la quantificazione della stessa in lire 150 milioni per ciascuna delle sette famiglie colpite dalla tragedia, per una spesa totale di lire 1.050 milioni.

Con tale cifra le donne superstiti ed i figli, ovvero altri familiari a carico, potranno far fronte alle necessità, in attesa di intraprendere una attività lavorativa che consenta loro di condurre un normale tenore di vita.

L'esenzione IRPEF non determina effetti negativi sul gettito fiscale trattandosi di una elargizione straordinaria non prevista da una legge precedente e pertanto non scontata in bilancio.

La spesa grava sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria) è concessa una speciale elargizione stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia.

2. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è corrisposta:

a) alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di figli delle vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;

b) in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della speciale elargizione e ne comunica le generalità al prefetto competente per territorio, che provvede all'erogazione previo accreditamento delle somme occorrenti sulla contabilità speciale della prefettura.

4. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

**Art. 2.**

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

